



Co-funded by
the European Union



Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ANGELO FRACCACRETA"

Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*

Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*

Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*

ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0000241 del 11/01/2026
IV-1 (Uscita)

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (Deliberato dal Collegio del 09/01/2026)

Il Collegio docenti ha individuato i seguenti CRITERI DI AMMISSIONE:

1. Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva sia negativa, sia di sospensione di giudizio, deve avere finalità educative e formative;
2. La valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano, culturale e civile dell'alunno;
3. Ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al Consiglio;
4. Nessun componente del Consiglio di Classe può assumere il diritto di valutare da solo per tutti, per cui, a partire da una visione globale dell'alunno, appurata la validità dell'anno scolastico, il

Consiglio di Classe sulla base:

- degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- di quanto richiamato dalle normative vigenti;
- degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità definiti per singole discipline;
- di una visione olistica della persona;

Valuta, di ogni singolo alunno:

- i risultati oggettivi espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti;
- la partecipazione e l'impegno nelle attività e progetti promossi dalla scuola;
- le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno;
- la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite;
- la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero.

Attua le necessarie analisi all'interno della classe.

Delibera in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la promozione, l'ammissione agli Esami di Maturità, la non promozione, la sospensione del giudizio e in sede di scrutinio finale assegna collegialmente il voto di profitto e quello di condotta.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende, altresì, il giudizio degli alunni che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti (max tre), poiché ritiene che possano colmare le carenze e raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante uno studio autonomo o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In caso di sospensione del giudizio finale, sul tabellone del registro elettronico e nel verbale di scrutinio è riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio", mentre apposita comunicazione scritta è inoltrata alle famiglie, con l'indicazione del voto e delle specifiche carenze e i contenuti delle singole discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza (al termine dello scrutinio del I e del II quadrimestre).

La scuola organizza corsi di recupero in itinere (ottobre – maggio) in alcune discipline (Matematica – Diritto – Economia Politica).

Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede con la formulazione del giudizio definitivo e, in caso di esito positivo, delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva e la conseguente attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi del triennio (V. documento "Criteri per l'attribuzione del credito scolastico").

Sono dichiarati **NON PROMOSSI** gli alunni che:

- presentino gravi carenze in quattro o più discipline;
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso in azioni di recupero anche individuali;
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe successiva;
- non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo la normativa; vigente;
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline, elaborati in sede dipartimentale.

Per quanto riguarda gli alunni BES, non sono ammessi alla classe successiva in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI e del raggiungimento del massimo numero di ore di assenze personalizzate.

In caso di richiesta, da parte delle famiglie, di ripetenza del quinto anno, si chiarisce che essa non può essere concessa se l'alunno/a in questione ha già compiuto i diciotto anni di età ed ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel PEI. Si ricorda che si esprimono in tal senso le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" e il DM n. 139 del 22 agosto 2007.